TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 3453 **DEL 17/07/2026**

Rep. di struttura DD-TA1 N. 206

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON D.D. n. 47-998/2021 DEL 09/03/2021 E SMI: PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO
SOCIETÀ: CASSAGNA S.r.l.
SEDE LEGALE: CORSO SICCARDI 11/BIS - 10100 TORINO
SEDE OPERATIVA: STRADA CASSAGNA S.N. - LOC. CASSAGNA, COMUNE DI PIANEZZA (TO)
P.IVA: 06126830014
POS. n. 024115

Premesso che:

Con D.D. n. 47-998/2021 del 09/03/2021 e smi, la Città metropolitana di Torino (di seguito CmTo) ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e gestione della "*Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna*" con prescrizioni.

In data 11/05/2026 (prot. CmTo n. 70435/QA7 del 11/05/2026), la società Cassagna S.r.l. ha presentato una comunicazione di aggiornamento del provvedimento di AIA relativa a modifiche da apportare alla discarica in oggetto. La comunicazione è stata successivamente perfezionata in data 21/05/2026 (prot. CmTo n. 75918/QA7 del 21/05/2026).

Con nota protocollo n. 79503/TA1/RD/SR del 28/05/2026, la CmTo ha comunicato l'avvio del procedimento indicando che le modifiche proposte sono da considerarsi come *non sostanziali* ai sensi della definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera l-bis. i termini per la conclusione del procedimento sono pari a 60 giorni a decorrere dal 21/05/2026, data di perfezionamento della documentazione iniziale, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalla normativa vigente.

Con nota protocollo n. 79999/TA1/RD/SR del 29/05/2026, la CmTo ha indetto una Conferenza dei Servizi con modalità asincrona *(conferenza in forma semplificata che non prevede riunioni n.d.r.)* per l'acquisizione degli atti di assenso, pareri o nulla osta comunque denominati da parte del Comune di Pianezza, dell'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, dell'ENAC e di ENAV per quanto di competenza.

Con nota protocollo n. 99528 del 22/06/2026 (prot. CmTo n. 90970/QA7 del 22/06/2026), l'ENAC ha chiesto alla società Cassagna srl, la trasmissione della documentazione alla società SAGAT S.p.A., al fine di valutare l'impatto delle modifiche proposte sulla sicurezza delle operazioni di volo dell'Aeroporto stesso. La

documentazione è stata trasmessa in data 22/06/2026 (prot. CmTo n. 90944/QA7 del 22/06/2026).

Con nota protocollo n. 108851 del 07/07/2026 (prot. CmTo n. 98370/QA7 del 07/07/2026), l'ENAC ha trasmesso l'autorizzazione ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione in qualità di autorità competente in materia, in considerazione del fatto che la discarica si trova ad una distanza inferiore a 13 km dall'Aeroporto di Torino/Caselle, distanza di sicurezza dagli aeroporti entro la quale limitare alcune attività/opere in grado di attrarre fauna selvatica (Linee Guida ENAC 2018/002 – Ed. 1 del 01/01/2018).

Dato atto che:

Il titolo autorizzativo rilasciato da ENAC esula dall'ambito di applicazione della parte II, Titolo III-bis Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e pertanto lo stesso non viene ricompreso nell'AIA ma è comunque un titolo abilitativo necessario come previsto dagli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione e dalla Linee Guida ENAC 2018/002 – Ed. 1 del 01/01/2018.
Visto quanto sopra e considerato che lo stesso ha una validità di 3 anni, risulta necessario che la società Cassagna srl provveda a richiedere direttamente ad ENAC il rinnovo secondo le tempistiche dettate dalla normativa di settore.

Considerato che:

Le richieste della società sono, in sintesi, le seguenti:
- *l'incremento quantitativo annuo in ingresso del rifiuto EER 191004 fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 già autorizzato, passando da 5.000 ton/anno a 8.000 ton/anno*
- *la rimodulazione del monitoraggio avifaunistico, con rimodulazione della frequenza di monitoraggio dalla attuale ad una cadenza trimestrale;*
- *l'implementazione del sistema di estrazione e trattamento del biogas mediante configurazione combinata torcia/biofiltrazione.*

In relazione al secondo punto, si rimanda a quanto esplicitato sopra. Nell'autorizzazione rilasciata, ENAC ha impartito al gestore specifiche prescrizioni, a cui si rimanda interamente e si richiede di dare evidenza dell'ottemperanza anche alla Scrivente Direzione ed all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest. L'ENAC conferma la validità delle altre prescrizioni già espresse nei precedenti nulla osta inerenti l'opera in oggetto (ENAC-PROT-09/04/2019-0041090-P). Si ritiene necessario prescrivere alla società Cassagna srl di trasmettere alla Direzione scrivente, per opportuna conoscenza, qualsivoglia modifica impartita da ENAC all'autorizzazione rilasciata e la trasmissione dei successivi rinnovi autorizzativi decorsi i tre anni di validità della stessa.

In relazione al primo e terzo punto, sulla base della documentazione presentata e delle successive integrazioni, la scrivente Direzione non evidenzia elementi ostativi alle modifiche proposte, nel rispetto di specifiche prescrizioni così come dettagliate nel dispositivo del presente atto.

Tali modifiche comportano l'aggiornamento della sezione 3, 4, 7 e 8 dell'allegato alla D.D. n. 47-998/2021 del 09/03/2021 e smi.

Ritenuto pertanto:

Di procedere all'aggiornamento del provvedimento di AIA emanato con D.D. n. 47-998/2021 del 09/03/2021 e smi.

Di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della D.D. n. 47-998/2021 del 09/03/2021 e smi.

Rilevato altresì:

L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente di 60 giorni, come fissati dall'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Di dare atto:

Dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il D.Lgs. n. 152/2006 e smi, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti.;
- Il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e smi, relativo all'"Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti".;
- Il D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007 di Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.;
- Il Decreto del 24/04/2008, relativo alle "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005".;
- La D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008, recante l'"Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e smi recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".;
- Il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- La Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000 e s.m.i., contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.;
- La Legge n. 56 del 07/04/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.;

- Gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente.;
- L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1) di autorizzare le seguenti modifiche richieste dalla società Cassagna S.r.l. con nota del 11/05/2026, perfezionata in data 21/05/2026, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto, come nel seguito sintetizzate:

- *incremento del quantitativo annuo in ingresso del rifiuto EER 191004 fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 già autorizzato, passando dalle attuali 5.000 ton/anno a 8.000 ton/anno*
- *implementazione del sistema di estrazione e trattamento del biogas mediante configurazione combinata torcia/biofiltrazione;*

2) di annullare le sezioni 3, 4, 7 e 8 dell'allegato alla D.D. n. 47-998/2021 del 09/03/2021 e smi e di sostituirle con quelle allegate al presente atto per costituirne parte integrante.

3) di stabilire che la società Cassagna S.r.l. dovrà provvedere, come indicato nella nota del 21/05/2026 ovvero prima dell'effettivo avvio operativo del sistema di biofiltrazione e dell'attivazione delle procedure di switch dei flussi di biogas verso il biofiltro, a trasmettere alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città metropolitana di Torino, al Comune di Pianezza, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest una relazione contenente:

- configurazione definitiva del sistema
- parametri operativi adottati
- soglie di attivazione dello switch torcia/biofiltro
- modalità di gestione e controllo
- layout definitivo delle linee di captazione e convogliamento
- modalità di monitoraggio e registrazione dei parametri di funzionamento
- procedure operative e manutentive adottate.

4. **di prendere atto** della rimodulazione del monitoraggio avifaunistico così come autorizzato da ENAC, in qualità di autorità competente in materia, con nota protocollo n. 108851 del 07/07/2026, nel rispetto delle prescrizioni ivi impartite. Evidenza dell'ottemperanza a quanto espresso da ENAC dovrà essere inviato anche alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città metropolitana di Torino ed all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest.

4. **di disporre** che la società Cassagna Srl trasmetta alla Direzione scrivente e ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, per opportuna conoscenza, qualsivoglia modifica impartita da ENAC all'autorizzazione rilasciata con nota protocollo n. 108851 del 07/07/2026 e provveda altresì a trasmettere i successivi rinnovi autorizzativi decorsi i tre anni di validità della stessa.

6) di prendere atto dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie da parte della società Cassagna S.r.l., in relazione al procedimento in oggetto.

7) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

8) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

9) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33 (Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni).

8) di far salvo quanto già prescritto con D.D. n. 47-998/2021 del 09/03/2021 e smi, per quanto non modificato dal presente atto.

10) di disporre la trasmissione del presente atto alla società Cassagna S.r.l., al Comune di Pianezza, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, all'ENAC ed a SAGAT per quanto di rispettiva competenza.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto innanzi al TAR Piemonte.

SR

Torino, 17/07/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO costituito da:

Sezione 3. Prescrizioni relative alla gestione operativa della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Aggiornamento al mese di luglio 2026.

Sezione 4. Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Aggiornamento al mese di luglio 2026.

Sezione 7. Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Fase di gestione operativa. Aggiornamento al mese di luglio 2026.

Sezione 8. Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Fase di gestione post operativa. Aggiornamento al mese di luglio 2026.

Sezione 3: Prescrizioni relative alla fase di gestione operativa della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Aggiornamento al mese di luglio 2026.

1) L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche progettuali approvate e modificate dalle integrazioni riportate nella sezione 2 del presente allegato, nonché delle prescrizioni di seguito riportate. Sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni gestionali del D.lgs. n. 152/2006 e smi, del D.lgs. n. 36/2003 e smi per le discariche per rifiuti non pericolosi, per quanto non modificato con il presente atto. Gli impianti e le attrezzature utilizzati devono possedere i requisiti indicati negli elaborati approvati.

2) Durante la gestione della discarica, la società Cassagna S.r.l. deve adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare, la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali. A tal fine devono essere effettuate, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.

3) Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla propagazione di polveri, la società Cassagna S.r.l. é tenuta ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi ed i prodotti da adottarsi dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità Competente.

4) La raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica deve avvenire con modalità e frequenza tale da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica compatibilmente con le caratteristiche geometriche, meccaniche e idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la discarica e compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di estrazione nonché prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di gestione operativa e post operativa della discarica. Il mantenimento di tale battente dovrà essere garantito tramite sistemi automatizzati di monitoraggio, estrazione ed allontanamento in continuo del percolato prodotto, dotati di un apposito sistema di rilevamento e di registrazione del battente all'interno della discarica. Il sistema di rilevamento deve garantire il rilevamento rappresentativo del livello del percolato presente all'interno di tutti i settori della discarica. Il sistema di monitoraggio e di registrazione del livello del percolato deve essere collocato all'interno di apposite strutture, indipendenti dai sistemi di estrazione e appositamente tarato al fine di consentire il mantenimento del battente minimo possibile. Il sistema di drenaggio ed estrazione suddetto deve essere opportunamente dimensionato e predisposto al fine di permettere operazioni di ispezione e manutenzione in caso di perdita di efficienza idraulica. Inoltre, deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, compresa la rete di raccolta delle acque meteoriche. E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.

5) Qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali riconducibili alla attività della discarica, devono essere assicurati

tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza e quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché tempestivamente comunicati alle Autorità Competenti.

6) Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da movimentazione dei rifiuti. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi atti ad impedire l'ingresso presso la discarica di estranei o di animali randagi. Tutto il perimetro della discarica deve risultare completamente recintato con un sistema di chiusura a giorno di altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello, da chiudersi nelle ore notturne, ed in ogni caso nell'eventualità di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi. Il perimetro della discarica deve essere inoltre presidiato, al fine di costituire una idonea barriera, da uno o più filari di alberi di adeguato sviluppo vegetativo; le fallanze andranno periodicamente risarcite. Dovrà esserne inoltre segnalata la presenza con un cartello nel quale sarà indicato il tipo di discarica, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato ed indicate la denominazione e la sede legale del soggetto responsabile della gestione della discarica. L'area utilizzata deve essere delimitata con almeno tre capisaldi, due dei quali dovranno anche essere battuti in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica.

7) Immediatamente sottovento nella zona di scarico dei rifiuti devono essere disposti schermi mobili, di altezza non inferiore a metri 2, atti a trattenere i materiali leggeri soggetti a trasporto eolico.

8) La discarica deve garantire l'estrazione forzata del gas prodotto, che deve essere convogliato ad un sistema centralizzato di combustione/trattamento tramite biofiltro e possibilmente di recupero energetico, dimensionato in modo da consentire l'eliminazione di tutto il gas captabile potenzialmente prodotto dalla discarica medesima. Per i settori di discarica caratterizzati dalla presenza di un sistema definitivo di copertura deve essere garantita **un'efficienza minima, calcolata su base annuale, del 85% del gas di discarica inviato a termodistruzione/recupero energetico**, rispetto alla produzione teorica opportunamente determinata. L'efficienza può essere valutata su base annuale. Il titolare dell'autorizzazione ha la possibilità di modificare il calcolo della produzione teorica, qualora intervengano elementi che rendano necessaria una sua modifica, come ad esempio una documentata variazione della composizione merceologica dei rifiuti smaltiti o a seguito dei progressi scientifici ottenuti nell'aggiornamento dei modelli teorici di produzione. La modifica delle condizioni richiede una preventiva approvazione da parte dell'Autorità Competente. La discarica deve essere dotata di appositi sistemi di controllo della portata del gas estratto ed inviato alla termodistruzione/biofiltro/recupero energetico, allo scopo di garantire la verifica delle condizioni suddette. L'eventuale disfunzione dei sistemi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata agli organi competenti con indicazione delle tempistiche di ripristino della loro funzionalità.

9) Le modalità di gestione del gas di discarica previste per la fase di gestione operativa dovranno garantire il rispetto integrale delle condizioni indicate nel progetto già approvato e delle prescrizioni di seguito riportate, con particolare riferimento alle dotazioni impiantistiche ed alle loro caratteristiche necessarie per il mantenimento dei livelli di efficienza di captazione prescritti con il presente atto. Le eventuali modifiche delle condizioni impiantistiche e gestionali dovranno essere preventivamente approvate dalla Città metropolitana di Torino. Qualora si riscontassero, sulla base del monitoraggio del gas di discarica prescritto nella sezione 7 del presente allegato, particolari eccedenze di biogas sfiorate alle torce, dovrà essere previsto il recupero energetico di tali volumi di biogas.

10) Qualora le operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della rete di estrazione non consentissero il collegamento di alcuni pozzi di estrazione al sistema centralizzato, gli stessi devono temporaneamente essere dotati di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica. Le condizioni di scollegamento temporaneo dei pozzi al sistema di estrazione forzata e la relativa dotazione di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica devono essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza con indicazione del numero e della sigla dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del collegamento. Deve essere garantita costantemente la posa in opera e la messa in funzione dei pozzi di estrazione, nonché essere prevista la loro immediata sostituzione in caso di disfunzione o danneggiamento, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza con indicazione del numero e della sigla dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del funzionamento.

11) Ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento al sistema di estrazione sopra indicate, presso i pozzi di estrazione del gas presenti nella discarica, deve essere garantita la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura della discarica. Il sistema di estrazione forzata deve essere in grado di mantenere una pressione negativa (depressione) presso la testa di ciascun pozzo di estrazione del gas, previsto nel progetto autorizzato e nelle successive modificazioni intervenute. Il valore di depressione minima da imporre presso ciascun pozzo di estrazione del gas deve essere valutato in funzione del raggio d'influenza previsto, allo scopo di garantire l'estrazione da tutti i settori di discarica in grado di produrre gas. Per raggio di influenza si intende la distanza dal pozzo o dal sistema di estrazione presso la quale si rileva una depressione pari a 2,5 mm di H_2O. Il raggio d'influenza deve essere calcolato mediante prove sperimentali effettuate in sito. I valori di depressione minima, individuati con il suddetto criterio, devono essere comunicati all'Autorità Competente mediante la predisposizione di una relazione a firma di un tecnico laureato ed abilitato competente in materia.

11.1) I pozzi di estrazione del gas di discarica devono essere costruiti in modo tale da evitare l'intrusione di aria atmosferica nell'impianto o la fuoriuscita incontrollata di gas di discarica in atmosfera nonché devono essere dotati alla testa di una apposita valvola per il campionamento del

gas e la misura della depressione applicata. Non è ammessa la dispersione in atmosfera di gas di discarica incombusto con una concentrazione di **metano superiore al 5% in volume**.

11.2) Deve essere rilevato, con cadenza minima mensile, il livello di depressione presente presso ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica. Le risultanze dei suddetti rilievi devono essere trasmesse con cadenza minima trimestrale alle Autorità Competenti, unitamente agli altri dati di monitoraggio inerenti la gestione del gas di discarica previsti in autorizzazione.

11.3) Presso ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica, ove non sia stato predefinito secondo le modalità sopra citate il valore di depressione minima da applicare, deve essere mantenuto un **livello di depressione minima pari a 1 mbar (10 mm di H_2O)**.

11.4) Il mantenimento delle condizioni di depressione presso ciascun pozzo o sistema di estrazione è inoltre subordinato al rispetto integrale delle condizioni definite ai seguenti punti:

11.4.1) Qualora non sia possibile mantenere presso ciascun pozzo di estrazione la condizione di depressione minima pari a 1 mbar (10 mm di H_2O) o quella predefinita sulla base del raggio di influenza, il titolare della autorizzazione deve darne comunicazione entro 5 giorni dalla rilevazione alle Autorità Competenti. Entro 30 giorni dalla rilevazione deve comunicare gli interventi correttivi previsti che dovranno essere definitivamente conclusi entro 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi deve prevedere il ripristino del punto di estrazione e il suo collegamento al sistema di estrazione forzata con la relativa imposizione delle condizioni di depressione minima sopra citate o la sua definitiva sostituzione con un nuovo pozzo, da effettuarsi sempre entro il termine di 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, entro il termine di 120 giorni di cui sopra, alle Autorità Competenti, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente in materia.

11.4.2) I livelli minimi di depressione di cui sopra devono essere sempre garantiti ad esclusione della presenza di condizioni di rischio costituite dal superamento di uno o più dei seguenti livelli di guardia, indici di intrusione di aria atmosferica all'interno della massa dei rifiuti o di rischio di incendio in discarica (O_2>5%, CO>100 ppm, T°LFG>55°C). La presenza delle suddette condizioni di rischio deve essere tempestivamente comunicata alle Autorità Competenti entro il termine 48 ore dalla rilevazione ed i pozzi interessati devono essere tempestivamente inseriti in un programma di interventi correttivi di emergenza, al fine di eliminare definitivamente le condizioni di rischio, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data della prima rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, sempre entro il termine di 60 giorni di cui sopra, alle Autorità Competenti, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente in materia.

11.4.3) Oltre agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti punti 11.4.1) e 11.4.2), presso la discarica devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di anomalia o di rischio, di cui ai punti medesimi, con indicazione della data di rilevazione, delle successive comunicazioni trasmesse alle Autorità Competenti e dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati.

11.4.4) I pozzi di estrazione che, per esigenze gestionali particolari, quali ad esempio la loro localizzazione in aree di smaltimento attive, o a causa di interventi di manutenzione temporanea opportunamente documentata, non possono essere temporaneamente collegati al sistema di estrazione forzata devono essere attrezzati con sistemi statici di combustione dotati di sistema automatico di accensione. I pozzi di estrazione nelle suddette condizioni devono essere indicati all'interno di un apposito elenco, tempestivamente aggiornato e mantenuto a disposizione presso la discarica. L'elenco aggiornato dei pozzi scollegati deve essere tempestivamente trasmesso alle Autorità Competenti, comunque entro e non oltre il termine di 48 ore dalla sua adozione o dalla sua successiva modifica. Nelle comunicazioni di cui sopra devono essere indicate le motivazioni dello scollegamento temporaneo nonché i termini entro i quali i suddetti pozzi o sistemi saranno nuovamente collegati al sistema di estrazione forzata. Le condizioni di scollegamento temporaneo devono essere strettamente limitate alla presenza di attività di smaltimento nell'area in cui la testa del pozzo risulta ubicata o alla durata dell'attività di manutenzione che ne ha determinato la necessità di scollegamento. In ogni caso, al termine di ciascuna giornata lavorativa, i pozzi di estrazione del gas dovranno essere ricollegati al sistema di estrazione forzata del gas medesimo, salvo impedimenti di natura gestionale connessi alle condizioni operative della discarica che devono comunque essere preventivamente comunicate secondo le modalità di cui sopra.

11.4.5) È ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di depressione presso i pozzi di estrazione per un massimo del 15% (approssimato all'unità superiore) della dotazione totale dei pozzi di estrazione del gas previsti in sede di autorizzazione o successivamente sostituiti. Tale situazione è verificata sui pozzi di captazione collettati al sistema di estrazione forzata del gas di cui alla planimetria denominata *Tav. 01 Fornitura e posa in opera di impianto di estrazione, combustione biogas e sistema di biofiltrazione 18/05/2026* (allegata a nota Cassagna del 21/05/2026), in attesa del layout definitivo. Qualsiasi variazione del sistema di estrazione del gas descritto nella planimetria suddetta dovrà essere tempestivamente comunicata dalla società alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi ed all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest.

11.4.6) Non è ammessa la presenza di un numero di pozzi contigui che non rispettano le condizioni di depressione minima pari a 1 mbar o definita sulla base del raggio di influenza, superiore a 3 pozzi, all'interno di ciascuna area o lotto, definita sulla base del precedente punto.

11.4.7) Nella verifica della contiguità e del numero massimo di pozzi soggetti ad anomalia (15%) non sono considerati i pozzi temporaneamente non connessi all'impianto di estrazione forzata contenuti nell'apposito elenco di cui al precedente punto 11.4.4) o i pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di rischio di intrusione di aria o di incendio, ed inserti nel programma di interventi correttivi, indicati al punto 11.4.2) e contenuti nel relativo elenco. Sono altresì considerati nella verifica i pozzi soggetti ad anomalia di cui al punto ed indicati nel relativo elenco.

11.5) Sono accettabili situazioni temporanee di anomalia del sistema di estrazione forzata, qualora sussistano condizioni straordinarie caratterizzate da temperatura atmosferica particolarmente rigida (es.: prolungati periodi con temperatura atmosferica <0 °C o interessati da abbondanti precipitazioni nevose) che possono indurre temporanee difficoltà nella gestione del gas di

discarica. Tali situazioni devono essere tempestivamente comunicate, comunque non oltre 24 ore dalla rilevazione dell'anomalia, dal titolare dell'autorizzazione alle Autorità Competenti, con indicazione delle problematiche riscontrate dei pozzi interessati e delle soluzioni adottate. Tale condizione è da considerarsi straordinaria, in quanto il sistema di gestione del gas di discarica deve comunque essere allestito in modo da garantire la sua efficienza anche nelle condizioni di clima rigido che caratterizzano normalmente il territorio sul quale insiste l'impianto.

11.6) Durante la fase di gestione post operativa, qualora sia stata documentata una diminuzione significativa della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica richiesta del titolare dell'autorizzazione e previa approvazione di questa Città metropolitana, particolari condizioni di gestione del gas medesimo, in difformità alle prescrizioni sopra indicate.

11.7) Il sistema di trattamento del gas di discarica tramite biofiltro deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- deve garantire un'efficienza minima di abbattimento delle concentrazioni di metano possibilmente non inferiore al 65 %, su base annuale, in funzione delle portate di gas in ingresso.
- deve essere mantenuto all'interno di una struttura confinata dotata di punti di emissione definiti e monitorabili. Dai punti di emissione in atmosfera del sistema, deve essere effettuato un controllo delle emissioni rilasciate dalla struttura nell'ambiente esterno; a tal proposito deve essere garantito che il biofiltro operi un abbattimento del metano contenuto nel biogas immesso all'interno dello stesso, la cui concentrazione in uscita, opportunamente rilevata, non deve superare il limite del 5% in volume.
- deve evitare la diffusione di elementi inquinanti nell'ambiente e garantire la sicurezza, anche con particolare riferimento ad eventuali fenomeni d'esplosione ed incendio; a tal proposito deve essere garantito un monitoraggio periodico delle eventuali presenze di miscele esplosive all'interno delle strutture.
- deve essere previsto un sistema di drenaggio e di raccolta di eventuali colaticci o percolati, che devono essere estratti e smaltiti conformemente alla normativa vigente-in materia.
- contro gli inconvenienti legati ad eventuali odori molesti provenienti dal sistema, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione
- devono essere comunicate le manutenzioni effettuate presso il biofiltro al fine di garantire l'efficienza di abbattimento.

12) Il sistema di termodistruzione del gas di discarica, in caso di impraticabilità del recupero energetico, deve prevedere una temperatura di combustione >850°C, concentrazione di ossigeno ≥ 3% e tempo di ritenzione ≥0.3 secondi.

13) Il sistema centralizzato di aspirazione e combustione/recupero energetico indicato al punto precedente dovrà essere dotato di un sistema automatico di accensione, di controllo della combustione e di interruzione in caso di disfunzione o pericolo, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di:

- depressione applicata alla rete di captazione;
- pressione di esercizio del sistema di combustione;
- contenuto in ossigeno della miscela aspirata;

- temperatura di combustione
- tempo di funzionamento
- quantità di gas inviata al recupero energetico e/o alla termodistruzione
- tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione/recupero energetico

14) L'impianto di estrazione e trasporto del biogas deve essere realizzato in modo tale da prevenire l'accumulo e ristagno all'interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere l'aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo della discarica. I sistemi resi inservibili a seguito dell'assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere tempestivamente riparati o sostituiti. I sistemi di controllo in continuo della quantità di gas estratto, inviata al recupero energetico e/o alla termodistruzione, devono essere realizzati in modo tale da evitare qualunque manomissione o alterazione dei dati rilevati.

15) L'impianto di discarica deve essere dotato di una centralina meteorologica idonea alla rilevazione di:

- direzione ed intensità del vento,
- temperatura dell'aria,
- umidità dell'aria,
- precipitazioni meteoriche
- evaporazione (anche calcolata)

I dati provenienti dalla suddetta centralina dovranno essere conservati presso l'impianto e messi a disposizione degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite nella sezione 7 del presente allegato.

16) Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di materiali combusti o parzialmente combusti non completamente estinti; é inoltre vietato l'incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo. Deve essere inoltre costantemente garantita l'adozione di specifiche procedure di controllo e di gestione, atte ad evitare l'insorgere ed il propagarsi di incendi presso la discarica, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso in discarica al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di combustione in atto
- accesso in discarica consentito esclusivamente di mezzi operativi e di trasporto dei dotati di appositi accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati o presenti in discarica
- osservanza del divieto assoluto di fumare o di usare fiamme libere presso tutta l'area della discarica e presso le strutture ad essa annesse, con esclusione dei sistemi di combustione del gas di discarica
- costante adozione di un'adeguata e completa copertura giornaliera dei rifiuti posti a discarica costituita da un riporto di materiale di idoneo spessore e caratteristiche.
- presenza costante presso la discarica di adeguate quantità di materiale estinguente e di copertura pronto all'uso nonché di mezzi adeguati atti a garantire tempestivamente efficaci interventi di spegnimento degli incendi

- presenza costante presso la discarica di personale di controllo in grado di rilevare la presenza di incendi all'interno della massa di rifiuti presenti nella discarica medesima
- monitoraggio periodico dei gas in uscita dai sistemi di estrazione del gas presenti presso la discarica e dalla superficie della stessa, con rilevazione della eventuale presenza di CO (monossido di carbonio) e della temperatura, allo scopo di evidenziare la presenza di eventuali anomalie connesse a fenomeni di combustione. Nel caso in cui si verificasse il superamento del valore di 100 ppm di CO, la società dovrà tempestivamente avvisare la Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi.
- divieto di smaltire presso la discarica o accumulare sulla superficie della stessa, pneumatici interi fuori uso, esclusi i pneumatici usati come materiale d'ingegneria. I pneumatici fuori uso eventualmente utilizzati come materiale d'ingegneria a protezione delle pareti interne della discarica dovranno essere riempiti, immediatamente dopo la loro posa in opera, con materiale naturale terroso privo di ciottoli a spigoli vivi o altri materiali indesiderati che potrebbero produrre un danneggiamento delle strutture di impermeabilizzazione

17) Deve essere garantito il rispetto del piano di emergenza in caso di incidenti rilevanti (incendio, migrazione di gas in atmosfera e nel sottosuolo, inquinamento del suolo per sversamenti accidentali, rilascio di percolato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) notificato agli Organi Competenti.

18) La viabilità di accesso alla discarica deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica nonché devono essere garantite condizioni di pulizia della viabilità pubblica di accesso della discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno.

19) Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da garantire condizioni di stabilità degli stessi e delle strutture della discarica collegate. I rifiuti devono essere deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori a 30°. Le modalità di scarico dei rifiuti devono garantire la possibilità di adottare un'efficace copertura giornaliera degli stessi, secondo i criteri indicati al successivo punto 20), ed il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.

20) Al termine di ciascuna giornata lavorativa, tutti i fronti dei rifiuti scaricati, esposti all'atmosfera, devono essere completamente ricoperti con uno strato di materiale naturale o artificiale idoneo a garantire il contenimento delle emissioni di odori sgradevoli, evitare la rimozione dei rifiuti smaltiti da parte di volatili, insetti o roditori nonché evitare la propagazione di incendi. Il materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti dovrà essere compatibile con la necessità di garantire il rispetto degli aspetti estetici e paesaggistici.

21) Tutti i punti costituenti i sistemi di estrazione forzata del gas di discarica, del monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno, delle acque sotterrane e delle acque meteoriche dovranno essere dotati di una targhetta riportante, in caratteri leggibili ed indelebili, la sigla identificativa del pozzo. Per i punti costituenti il sistema di monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno, il punto di misura dovrà

essere sempre mantenuto in posizione chiusa ed aperto solo al momento del campionamento o della misura del gas e dopo la connessione con i sistemi di campionamento o misura dei medesimi.

22) E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.

23) Nell'ambito della discarica é vietata ogni forma di cernita manuale.

24) Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione operativa, deve essere immediatamente comunicata alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza. Tali comunicazioni devono riguardare anche eventuali possibili danni ai sistemi di protezione ambientale della discarica, derivanti dai fenomeni di instabilità della massa dei rifiuti e/o del sottofondo.

25) Il titolare dell'autorizzazione, nella fase operativa, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.

26) A far data dalla chiusura della discarica, il soggetto autorizzato é responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

27) Tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

28) La presente autorizzazione deve essere custodita, anche in copia, presso la discarica durante la fase di esercizio della stessa.

29) E' fatto obbligo di realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari, durante la fase di gestione operativa della discarica.

30) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

31) É fatto obbligo di un preavviso minimo di 30 giorni della data di cessazione definitiva dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza.

Sezione 4: Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Aggiornamento al mese di luglio 2026.

1) L'ammissibilità dei rifiuti presso la discarica dovrà avvenire nei limiti imposti dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 36/2003 e smi, dalla D.G.R. n. 23-11602 del 15/06/2009, inerente i "*Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi*", per quanto non in contrasto con le disposizioni di legge e nel rispetto delle deroghe rilasciate ai sensi dell'art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003 e smi e riportate nella presente sezione. L'eventuale autorizzazione allo smaltimento presso la discarica di rifiuti non elencati come ammissibili nel presente allegato, potrà essere concessa mediante atto separato, previa istanza da parte della Società Cassagna S.r.l., nella quale siano fornite precisazioni inerenti la provenienza e la caratterizzazione di detti rifiuti. Ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti presso la discarica dovrà inoltre essere rispettato quanto richiesto dall'ENAC (nota protocollo n. 41090 del 09/04/2019 modificato solo per la parte del monitoraggio dalla nota protocollo n. 108851 del 07/07/2026) e dall'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest (nota protocollo n. 11243 del 05/02/2021) nonché con l'osservanza di quanto contenuto nella nota protocollo n. 15 del 15/02/2021 e del 10/02/2025 della società Cassagna S.r.l.

2) I rifiuti in attesa dei risultati analitici dovranno essere gestiti secondo quanto riportato nella relazione trasmessa dalla società Cassagna S.r.l. con nota protocollo n. 0711 del 07/11/2025. Di seguito si riporta un estratto della relazione: *"Per i rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo l'acquisizione del campione, a cura del gestore e secondo le modalità previste dalla norma UNI 10802:2023, potrà essere effettuata attraverso la raccolta di un campione all'interno del contenitore di conferimento o sul cumulo di rifiuti all'atto dello scarico. Nelle more dell'esecuzione delle analisi previste per la verifica di conformità, i rifiuti potranno essere depositati "in attesa di analisi (quarantena)" nell'area di discarica:*
- in cumulo in un'area localizzata all'interno dell'area di coltivazione; alla base di tali rifiuti, al fine di separarli da quelli già deposti in discarica, verrà posto uno strato di spessore pari a 20 cm di materiale inerte; l'area verrà inoltre delimitata e segnalata con apposita cartellonistica.
- in cassoni/container metallici debitamente coperti con teli impermeabili, da ubicare in aree come sopra descritte o nel caso di indisponibilità in piazzole all'interno della viabilità della discarica." In caso di utilizzo di cassoni/container metallici da ubicare all'interno dell'area di coltivazione si chiede di adottare tutte le cautele atte ad evitare il danneggiamento dei pozzi di estrazione forzata del gas e dell'impermeabilizzazione delle scarpate della discarica, qualora lo smaltimento avvenisse in fossa. In caso di utilizzo di piazzole all'interno della viabilità della discarica si ritiene opportuno comunicare in anticipo, alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, al Comune di Pianezza ed all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, l'ubicazione dei cassoni/container metallici e prestare la massima attenzione al fine di evitare eventuali sversamenti di sostanze sul suolo.
Dovrà essere svolto un monitoraggio periodico delle aree di stoccaggio per verificare il mantenimento delle condizioni di isolamento e copertura dei rifiuti con registrazione delle attività. Gli esiti di tale monitoraggio potranno essere trasmessi nell'ambito del punto 1) della relazione

semestrale prescritta nella sezione 7 dell'allegato al presente provvedimento autorizzativo.

3) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti non pericolosi contrassegnati dal seguente codici EER (in neretto)** come attività di recupero (R5) ai sensi della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e smi *esclusivamente per il loro utilizzo all'interno del perimetro della discarica medesima per le operazioni di copertura giornaliera e per la realizzazione di piste di accesso ai piazzali di scarico e di strutture di contenimento.* Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art.11 (*Verifica in loco e procedure di ammissione*) del D.Lgs. 36/2003 e smi. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11 sopra citato. L'impiego dei suddetti rifiuti all'interno della discarica può essere effettuato limitatamente all'idoneità delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti stessi (es: granulometria, arrotondamento, ecc…) e con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la propagazione di polveri e molestie in genere nonché ad evitare eventuali danneggiamenti delle strutture della discarica. Tali rifiuti devono essere depositati, in attesa di utilizzo, in un'area appositamente definita e delimitata, in modo da rendere più semplice l'individuazione di tale materiale in fase di controllo.

I **rifiuti che non provengono da siti sottoposti a procedure di bonifica**, ma che sono caratterizzati da una componente terrosa con una frazione passante al vaglio 2 mm, devono garantire il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nell'allegato 5, tabella 1, colonna B del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

I r**ifiuti provenienti da siti sottoposti a procedure bonifica** non devono superare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nell'allegato 5, tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) del D.lgs. n. 152/2006 e smi. È possibile accettare presso la discarica rifiuti provenienti da siti sottoposti a procedure di bonifica ove, presso i siti medesimi, sia stato rilevato il superamento delle CSC indicate nell'allegato 5, tabella 1 stabilite per siti ad uso commerciale e industriale, solo qualora sia stato chiaramente definito nella documentazione progettuale presentata e approvata ai sensi dell'art. 242, ovvero dell'art. 249 in caso di procedura semplificate, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi che i rifiuti stessi provengano esclusivamente da una fase di bonifica o da un'area chiaramente perimetrata, presso la quale sia stato verificato, mediante indagini specifiche, il rispetto dei limiti di cui alle CSC indicate nell'allegato 5, tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

010409		scarti di sabbia e argilla
101208		scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
170107	**	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170504	**	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170904	**	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191209		minerali (ad esempio sabbia, rocce), a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate al presente punto 3 con particolare riferimento all'idoneità delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti stessi (es. granulometria, arrotondamento, ecc), all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la propagazione di polveri, nonché ad evitare di danneggiare le strutture della discarica.

4) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti non pericolosi** contrassegnati dai seguenti codici EER (in neretto). Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art.11 (*Verifica in loco e procedure di ammissione*) del D.Lgs. 36/2003 e smi. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11 sopra citato. L'ammissione del rifiuto in discarica è subordinato alla dichiarazione, da parte del produttore, che tale rifiuto costituisca la parte residuale risultante a seguito di una efficace organizzazione delle raccolte separate effettuate nel luogo di produzione. Qualora invece il conferitore si configurasse come impianto di trattamento rifiuti, questo deve essere in possesso di autorizzazione/iscrizione per l'esercizio di attività di recupero e deve attestare, sotto la propria responsabilità, che quanto conferito costituisce esclusivamente il residuo delle operazioni di selezione condotte. Qualora i rifiuti di seguito indicati si presentassero potenzialmente pulverulenti, questi dovranno essere conferiti in discarica in appositi contenitori tipo big-bag, analogamente a quanto previsto al successivo punto 5).

030101		scarti di corteccia e sughero
030301		scarti di corteccia e legno
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040109		rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040210		materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
060503	**	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
070213		rifiuti plastici
100101	**	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
120105		limatura e trucioli di materiali plastici
120115	**	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 *
120117	**	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16*
120121	**	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
150105		imballaggi in materiali compositi
150106		imballaggi in materiali misti
160304	**	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303, limitatamente a materiali coperti da brevetto che devono essere distrutti e non recuperabili o materiali derivanti da rottamazioni fiscali
160306	**	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 (limitatamente a manufatti fuori specifica in gomma e/o plastica)
170203		plastica
170504	**	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170506	**	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505
170604	**	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603, limitatamente a guaine di impermeabilizzazione e pannelli isolanti murali o per coperture
170802	**	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801, limitatamente a quelli costituiti da

		carton-gesso proveniente da demolizioni e ristrutturazioni
180104		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
180203		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
190206	**	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190305	**	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
190307	**	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306
190501		parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost, limitatamente a materiali di scarto non compatibili con il processo di compostaggio quali plastiche, cartone, metalli, inerti, ecc..
190503		compost fuori specifica
190801		residui di vagliatura
190802		rifiuti da dissabbiamento
190805		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il parametro nichel nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 3 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 2 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)**
190814	**	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il parametro antimonio nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 0,21 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 0,14 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)**
190901		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
191004	**	fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 **per un conferimento massimo di 8.000 t/anno** **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il parametro DOC nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 300 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 200 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il parametro antimonio nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 0,21 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 0,14 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il parametro zinco nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 15 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 10 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)**

191204		plastica e gomma**;** in fase di accettazione dovrà essere verificato che il processo di produzione del rifiuto non includa il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il <u>parametro DOC</u> nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 300 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 200 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)**
191205		vetro
191210		rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti), entro i limiti ed i termini ex art. 6, c.1, lett. p) del D.Lgs. 36/03
191212	**	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211; in fase di accettazione dovrà essere verificato che il processo di produzione del rifiuto non includa il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati e che siano messe in atto procedure di abbancamento specifiche, finalizzate a mitigare l'impatto odorigeno derivante dalla potenziale presenza di rifiuti contenenti sostanze organiche e a determinare una possibile fonte di attrattiva dell'avifauna; dovrà essere anche verificata l'osservanza di quanto contenuto nella nota protocollo n. 15 del 15/02/2021 della società Cassagna S.r.l. **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il <u>parametro nichel</u> nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 3 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 2 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il <u>parametro antimonio</u> nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 0,21 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 0,14 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il <u>parametro zinco</u> nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 15 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 10 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)**
191302	**	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
191304	**	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303

5) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i seguenti **rifiuti non pericolosi**, contrassegnati dai seguenti codici EER, <u>esclusivamente conferiti in appositi contenitori tipo big-bag</u>, a meno che in fase di omologa non venga dichiarata, dimostrata e documentata, con la trasmissione di apposito campione (da conservare presso l'impianto), la natura non pulverulenta dello stesso, ad eccezione del rifiuto con codice EER *150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02* per il quale la società ha dichiarato che sarà ammesso solo in Big Bag. Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art.11 (*Verifica in loco e procedure di ammissione*) del D.Lgs. 36/2003 e smi. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11 sopra citato.

060503	**	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
100101	**	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104
120115	**	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120117	**	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120121	**	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
150203	**	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160306	**	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (**limitatamente a manufatti fuori specifica in gomma e/o plastica**)
170504	**	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170506	**	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505
190206	**	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190814	**	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
191004	**	fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 **per un conferimento massimo di 8.000 t/anno** **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il parametro DOC nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 300 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 200 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il parametro antimonio nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 0,21 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 0,14 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **Per tale rifiuto è ammessa una deroga per il parametro zinco nel rispetto di quanto segue:** **- valore di 15 mg/l pari al triplo del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare fino al 31/12/2027 come disposto dal comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)** **- valore di 10 mg/l pari al doppio del limite indicato in tab. 5, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi da adottare a partire dal 01/01/2028 come disposto dal comma 1, lettera c)-bis dell'art. 16-ter deroghe del decreto medesimo (legge 191/2024)**

6) In generale non sono ammessi presso la discarica in oggetto, i seguenti rifiuti:
- rifiuti caratterizzati da codici EER eccessivamente generici, le cui ultime due cifre siano "99". Potranno essere valutate dalla Città metropolitana specifiche situazioni connesse all'esercizio della discarica; tali specifiche situazioni devono presupporre appropriate verifiche in merito alla composizione, alla tipologia merceologica, alla provenienza dei rifiuti, allo scopo di evitare l'ammissione di rifiuti non conformi alle prescrizioni. Ne consegue che i rifiuti in questione potranno essere omologati di volta in volta previa comunicazione, all'Ente preposto, delle effettive caratteristiche del rifiuto e della sua compatibilità con la destinazione finale;
- rifiuti che non rispettano i limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 e smi.

7) È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 e smi.

Sezione 7: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Fase di Gestione operativa. Aggiornamento al mese di luglio 2026.

Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto (febbraio 2021), integrato con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente atto. Tutti gli obblighi di comunicazione stabiliti nella presente sezione dovranno essere rispettati dalla società Cassagna S.r.l., salvo diverse disposizioni da parte della Città metropolitana di Torino.

Entro il terzo anno a decorrere dalla data di inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti in discarica, la società Cassagna S.r.l. **deve provvedere a predisporre una relazione di aggiornamento del Piano di Sorveglianza e Controllo** approvato che riporti i livelli di guardia relativi ai nuovi pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee da trasmettere alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza.

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società Cassagna S.r.l. deve trasmettere i dati relativi ai controlli richiesti dalla presente sezione con le modalità e cadenze definite di seguito riportate. Tali dati dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico (file pdf non modificabile), al fine di consentire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati ambientali forniti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3. In particolare, con frequenza stabilita dalla D.G.R n. 44-3272 del 09/05/2016, l'ARPA verificherà: *il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente ed almeno la qualità delle acque sotterranee e del gas nel sottosuolo esterno presso i punti identificati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.*

RELAZIONE TRIMESTRALE, da trasmettere all'attenzione della Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza, contenente:

1) le **analisi delle acque sotterranee**, effettuate *con cadenza minima trimestrale*, presso tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica, con almeno la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico – fisici: *soggiacenza della falda (in m s.l.m.), temperatura delle acque di falda (°C), temperatura atmosferica (°C), potenziale redox (Eh, mV), presenza di eventuali fasi libere separate.* Devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati:

data e ora di campionamento	portata di campionamento
nome o sigla dell'operatore	profondità di campionamento
condizioni meteorologiche generali al momento del	aspetto del campione (colore, odore, torbiditá, ecc.)

campionamento	
durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo	metodo dettagliato di conservazione del campione

Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio devono essere effettuate le determinazioni analitiche minime dei parametri contenuti nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto. Le procedure di riferimento da adottarsi per il prelievo e l'analisi dei campioni sono quelle indicate nell'allegato 2, titolo V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Almeno una delle campagne di monitoraggio dovrà essere effettuata nel momento di massima escursione del livello piezometrico opportunamente determinato. I dati relativi al monitoraggio devono essere accompagnati da una scheda dettagliata indicante il protocollo spurgo, campionamento e conservazione del campione. I livelli di guardia da utilizzare per il monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere quelli indicati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto. In caso di superamento del Livello di Guardia, esso dovrà essere confermato dall'esecuzione immediata, qualora possibile, di un ulteriore campionamento ed analisi relativamente al punto di monitoraggio presso il quale il livello di cui sopra è stato superato, nonché dovrà essere data comunicazione alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza, con l'adozione delle procedure previste nel Piano di Gestione Operativa approvato con il presente atto.

2) Le analisi delle **acque meteoriche di ruscellamento** a servizio della discarica, *effettuate con cadenza minima trimestrale*, secondo quanto indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto. In caso di superamento del Livello di Allarme, corrispondente al singolo superamento del 95% del limite di legge stabilito per lo scarico in acque superficiali (Allegato 5, tabella 3 del D.lgs. n. 152/2006 e smi), esso dovrà essere confermato dall'esecuzione, non appena possibile, di un ulteriore campionamento ed analisi relativamente al punto di monitoraggio presso il quale il livello di cui sopra è stato superato, nonché dovrà essere data comunicazione alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza, con l'adozione delle procedure previste nel Piano di Gestione Operativa approvato con il presente atto.

3) le analisi del **percolato**, effettuate *con cadenza minima trimestrale*, con la rilevazione dei parametri contenuti nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

4.a) le analisi del **gas rilevato dal sistema di monitoraggio del sottosuolo esterno,** effettuati *con cadenza minima mensile*, fatte salve diverse prescrizioni connesse a fenomeni di migrazione del gas nel sottosuolo esterno, con la rilevazione dei seguenti parametri minimi:
metano (%),
anidride carbonica (%),
ossigeno (%)
percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%).
Al momento del campionamento dovranno inoltre essere rilevati i seguenti dati:
pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile (mm H_2O),

temperatura atmosferica (°C)
pressione atmosferica (mbar).

Per l'esecuzione dei rilievi devono essere possibilmente scelte le condizioni di maggiore rischio in relazione diffusione del gas dal corpo della discarica, con particolare riferimento ai periodi di repentino abbassamento della pressione atmosferica. Qualora all'interno dei sistemi di monitoraggio fosse rilevata la presenza di condizioni di rischio (cioè *contemporanea presenza di concentrazioni di metano > 1%, anidride carbonica > 1.5%, L.E.L.> 20%*) si dovrà provvedere **tempestivamente** ad avvisare le Autorità Competenti nonché assumere immediatamente i provvedimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza degli eventuali bersagli della migrazione del gas nel sottosuolo.

4.b) le analisi del **gas rilevato per ogni testa pozzo del sistema di estrazione forzata del biogas**, effettuate *con cadenza minima mensile*, con la rilevazione dei seguenti parametri minimi: *CH_4, CO_2, CO, O_2, temperatura del gas, temperatura atmosferica, pressione atmosferica, pressione del gas rispetto all'esterno*, ove misurabile. L'eventuale rilevazione di concentrazioni di CO > 100 ppm dovrà essere comunicata così come disposto al punto 16) della sezione 3 dell'allegato al presente atto, comunicando gli interventi adottati al fine di verificare la presenza di eventuali fenomeni di combustione nel corpo della discarica.

4.c) le **analisi del gas rilevato in ingresso ed in uscita dal sistema di trattamento del gas di discarica tramite biofiltro**, effettuate *con cadenza minima mensile* con la rilevazione dei seguenti parametri minimi:
- metano (%)
- anidride carbonica (%)
- ossigeno (%)
- percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%)

Al momento del campionamento dovranno inoltre essere rilevati i seguenti dati:
- pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile (mm H_2O)
- temperatura atmosferica (°C)
- pressione atmosferica (mbar)

5) le analisi della **qualità dell'aria**, effettuate *con cadenza minima trimestrale,* presso minimo due punti di prelievo ubicati in posizione di monte e di valle della discarica in relazione alla direzione dominante del vento. I risultati analitici devono essere accompagnati da adeguata cartografia indicante l'ubicazione in dettaglio dei siti utilizzati, corredati dei dati rilevati dalla centralina meteorologica sita in loco. I controlli di cui sopra dovranno rilevare i seguenti parametri minimi:

Parametri da monitorare	**PM10**	**NMHC/CH_4**	**H_2S**	**NH_3**
metodo analitico	Metodo contenuto nel DM 02/04/2002 n.60 – Raccolta su filtro del PM10 e determinazione della massa per via	Rilevamento mediante Analizzatore automatico in continuo equipaggiato con FID e doppia colonna per separare la frazione metanica, tarato con	Campagne condotte mediante analizzatore automatico in continuo a fluorescenza pulsata, opportunamente tarato, oppure altro	Campagne condotte mediante l'impiego di gorgogliatori Man. Unichim 122 Metodo n. 632, oppure altro opportuno Metodo purché

	gravimetrica – Teste di prelievo a norma EN 12341	apposita bombola di gas campione oppure altro opportuno Metodo purché correttamente descritto - limite di rivelabilità < o = 0 – 100 ppb	opportuno Metodo purché correttamente descritto –Limite di rivelabilità < o = 10 ppb	correttamente descritto - Limite di rivelabilità < o = 10 ppb
durata minima campionamento	Campionamenti di 24 ore per 2 giornate	Campionamenti di almeno 3 ore consecutive per due giornate	Campionamenti rappresentativi di 1 giornata	Campionamenti rappresentativi di 1 giornata

RELAZIONE SEMESTRALE, relativa ai periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre, da trasmettere, all'attenzione della Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza, entro rispettivamente il mese di luglio e gennaio, contenente:

1) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti, identificati dai singoli codici CER autorizzati ed il loro andamento stagionale;

2) il quantitativo di percolato estratto e smaltito mensilmente da ciascun settore della discarica e l'andamento dei livelli del medesimo rilevati mediante il sistema di rilevamento del battente all'interno della discarica nonché le relative procedure di trattamento e smaltimento.

3) i dati di soggiacenza delle acque sotterranee rilevata mensilmente presso tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica;

4) indicazione delle quantità di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente e relative procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di funzionamento dei sistemi di estrazione forzata e combustione/recupero energetico e delle loro modalità operative, nel rispetto di quanto prescritto nella sezione 3 del presente allegato

5) volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti e tempistiche di esaurimento e rilievo plano-altimetrico, corredato da apposite sezioni contenenti anche il profilo dei rifiuti autorizzato, dei settori di discarica interessati dalle attività di smaltimento

6) i dati registrati dalla centralina meteorologica prescritta al punto 15) della sezione 3 del presente allegato, secondo quanto segue:

- precipitazioni giornaliere, con sommatoria mensile
- temperatura (min, max, 14 h CET) giornaliera
- direzione e velocità del vento, giornaliera
- evaporazione, giornaliera (anche calcolata)
- umidità atmosferica (14 h CET), giornaliera

Nell'ambito della suddetta trasmissione dovranno essere elaborate opportune valutazioni inerenti il bilancio idrologico della discarica, con particolare riferimento alla necessità di garantire un adeguato allontanamento del percolato dalla stessa

7) le analisi relative alla **qualità del gas** di discarica estratto, effettuate ***con cadenza minima semestrale***, presso la linea principale di adduzione del gas stesso ai sistemi centralizzati di

termodistruzione/recupero energetico, con la rilevazione di CH_4, CO_2, O_2, *CO*, H_2S, H_2, NH_3, *mercaptani, composti organici volatili, portata, temperatura atmosferica, pressione atmosferica, pressione del gas* rispetto all'esterno, ove misurabile.

8) le misurazioni di **emissioni da sorgenti fisse** *effettuate con cadenza minima quadrimestrale*, secondo quanto indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto. I valori misurati dovranno essere presentati nelle relazioni sotto forma di serie storiche, riportando sempre i valori precedenti, al fine di consentire la valutazione dell'evolvesi nel tempo degli stessi.

RELAZIONE ANNUALE, da trasmettere entro il mese di aprile di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'attenzione della Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza, contenente:

1) le analisi delle acque sotterranee effettuate con cadenza minima annuale, prelevate da tutti i pozzi di monitoraggio delle stesse a servizio della discarica, con le modalità stabilite nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato e nel rispetto di quanto indicato al punto 1) della relazione quadrimestrale sopra indicata, con la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico - fisici: *soggiacenza della falda (in m s.l.m.), temperatura atmosferica (°C), temperatura delle acque di falda (°C), presenza di eventuali fasi libere separate, potenziale redox (Eh, mV)*. Devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati:

data e ora di campionamento	portata di campionamento
nome o sigla dell'operatore	profondità di campionamento
condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento	aspetto del campione (colore, odore, torbiditá, ecc.)
durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo	metodo dettagliato di conservazione del campione

Sui campioni prelevati nella campagna di monitoraggio devono essere effettuate le determinazioni analitiche previste, con cadenza annuale, nella tabella 1 Analisi delle acque sotterranee dell'allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, tenendo conto di quanto riportato al punto 1) della relazione trimestrale della presente sezione e di quanto contenuto nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

2) una relazione tecnica, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente, che descriva lo stato di fatto del sistema di estrazione e combustione/recupero energetico del gas di discarica corredata di apposite valutazioni quantitative che attestino il rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 3 dell'allegato inerenti la gestione del gas di discarica

3) relazione sullo stato di funzionamento dei **biofiltri**, a firma di un professionista abilitato competente in materia, contenente il riepilogo di tutte le attività di monitoraggio svolte.

4) una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche (es. acque sotterranee, acque superficiali, gas ecc…)

5) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area

6) stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale

7) verifica dell'efficienza del sistema di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica, tramite mediante verifiche dirette (es. telecamera mobile) all'interno del sistema stesso, qualora accessibile

8) verifica dell'efficienza del sistema di estrazione del percolato, anche mediante l'effettuazione di apposite prove in sito

9) un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.

10) indicazione delle analisi effettuate sui rifiuti smaltiti in discarica, effettuate con cadenza minima annuale, al fine di garantire il rispetto di quanto riportato al comma 4 dell'art. 11 Verifica in loco e procedure di ammissione del D.lgs. n. 36/20003 e smi.

Sezione 8: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Fase di gestione post operativa. Aggiornamento al mese di luglio 2026.

Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto, con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente atto. Tutti gli obblighi di comunicazione stabiliti alla presente sezione dovranno essere rispettati dalla società Cassagna S.r.l., salvo diverse disposizioni da parte della Città metropolitana di Torino. Nella fase di gestione post operativa dovranno essere considerati i livelli di guardia stabiliti per la fase di gestione operativa.

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società Cassagna S.r.l. deve trasmettere i dati relativi ai controlli richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale con le modalità e cadenze definite nella presente sezione. Tali dati dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico (file pdf non modificabile), al fine di consentire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati ambientali forniti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3. In particolare, con frequenza stabilita dalla D.G.R n. 44-3272 del 09/05/2016, l'ARPA verificherà:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente
- almeno la qualità delle acque sotterranee e del gas nel sottosuolo esterno presso i punti identificati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

RELAZIONE SEMESTRALE, relativa ai periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre, da trasmettere all'attenzione della Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza, a seguito della data di chiusura della discarica effettuata ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, entro il mese di gennaio e luglio, contenente:

1.a) le analisi chimiche delle **acque sotterranee** della discarica, effettuate *con cadenza minima semestrale*, nel rispetto di quanto indicato al punto 1) della relazione trimestrale prescritta nella sezione 7 del presente allegato.

1.b) i dati di **soggiacenza** rilevata *semestralmente* presso tutti i pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee a servizio della discarica

2) le analisi delle **acque meteoriche di ruscellamento**, effettuate *con cadenza minima semestrale*, tenendo conto di quanto indicato nel punto 2) della relazione trimestrale prescritta nella sezione 7 del presente allegato

3.a) il quantitativo di **percolato** prodotto e smaltito *mensilmente* da ciascun settore della discarica e

l'andamento dei livelli del medesimo rilevati mediante il sistema di rilevamento del battente all'interno della discarica nonché le relative procedure di trattamento e smaltimento.

3.b) le analisi del **percolato**, effettuate *con cadenza minima semestrale* secondo quanto indicato al punto 3) della relazione trimestrale prescritta nella sezione 7 del presente allegato.

4.a) le **analisi del gas prelevato presso il sistema di monitoraggio del sottosuolo esterno** effettuate *con cadenza minima semestrale*, fatto salvo diverse salve diverse prescrizioni connesse a fenomeni di migrazione del gas nel sottosuolo esterno, tenendo conto di quanto indicato al punto 4.a) della relazione trimestrale prescritta nella sezione 7 del presente allegato

4.b) le **analisi del gas rilevato per ogni testa pozzo del sistema di estrazione forzata del biogas**, effettuate *con cadenza minima semestrale* tenendo conto di quanto indicato al punto 4.b) della relazione trimestrale prescritta nella sezione 7 del presente allegato

4.c) le analisi relative alla **qualità del gas di discarica estratto**, effettuate *con cadenza minima semestrale*, presso la linea principale di adduzione del gas stesso ai sistemi centralizzati di termodistruzione/recupero energetico, di cui al punto 7) della relazione semestrale prescritta nella sezione 7 del presente allegato

4.d) le **analisi del gas rilevato in ingresso ed in uscita dal sistema di trattamento del gas di discarica tramite biofiltro**, effettuate con cadenza minima *semestrale* con la rilevazione dei seguenti parametri minimi:
- metano (%)
- anidride carbonica (%)
- ossigeno (%)
- percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%)

Al momento del campionamento dovranno inoltre essere rilevati i seguenti dati:
- pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile (mm H_2O)
- temperatura atmosferica (°C)
- pressione atmosferica (mbar)

5) le analisi della **qualità dell'aria**, effettuate *con cadenza minima semestrale*, tenendo conto di quanto indicato al punto 5) della relazione trimestrale prescritta nella sezione 7 del presente allegato

6) un **rilievo topografico** dell'area, effettuato *con cadenza minima semestrale*, per i primi tre anni a decorrere dalla data di cessazione dell'attività di smaltimento rifiuti rispettivamente, della discarica denominata esistente e di quella denominata ampliamento, e *successivamente annuale* per tutta la durata della fase di gestione post operativa della discarica. Tale attività di monitoraggio dovrà anche garantire di individuare eventuali operazioni di ripristino e manutenzione delle strutture.

RELAZIONE ANNUALE, da trasmettere entro il mese di aprile di ogni anno, riferita all'anno precedente, a seguito della data di chiusura della discarica effettuata ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, all'attenzione della Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pianezza, contenente:

1) le analisi chimiche delle **acque sotterranee**, effettuate *con cadenza minima annuale*, prelevate da tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica, tenendo conto di quanto indicato al punto 1)) della relazione annuale prescritta nella sezione 7 del presente allegato

2) una relazione tecnica, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente, che descriva lo stato di fatto del sistema di estrazione e combustione/recupero energetico del gas di discarica (esistente ed ampliamento) corredata di apposite valutazioni quantitative che attestino il rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 6 del presente allegato inerenti la gestione del gas di discarica. Tale relazione dovrà inoltre contenere indicazioni delle quantità di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente e relative procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di funzionamento dei sistemi di estrazione forzata e combustione/recupero energetico e delle loro modalità operative, nel rispetto di quanto prescritto nella sezione 6 del presente allegato

3) relazione sullo stato di funzionamento dei **biofiltri**, a firma di un professionista abilitato competente in materia, contenente il riepilogo di tutte le attività di monitoraggio svolte.

4) una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale della discarica, espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche.

5) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura della discarica nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area;

6) interventi di manutenzione delle essenze vegetali costituenti il recupero ambientale della discarica

7) verifica dell'efficienza del sistema di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica, tramite mediante verifiche dirette (es. telecamera mobile) all'interno del sistema stesso, qualora accessibile.

8) verifica della funzionalità del sistema di estrazione del percolato della discarica, anche mediante l'effettuazione di apposite prove in sito

9) i dati registrati dalla centralina meteorologica prescritta al punto 15) nella sezione 3 del presente allegato secondo quanto segue:

- precipitazioni giornaliere, sommati ai valori mensili
- temperatura come media mensile
- evaporazione giornaliera, sommati ai valori mensili
- umidità atmosferica come media mensile

Nell'ambito della suddetta trasmissione dovranno essere elaborate opportune valutazioni inerenti il bilancio idrologico della discarica, con particolare riferimento alla necessità di garantire un adeguato allontanamento del percolato dalla stessa.

10) un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.